



**CITTÀ DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

*Medaglia d'Argento al Valore Civile*

**Unità di Progetto Patrimonio e Demanio Marittimo**  
**Settore Demanio Marittimo**

**Ordinanza Dirigenziale**

**N. 285 del 24/09/2025**

**OGGETTO:** Interdizione tratti di arenile all'altezza di Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria, Via Lombardia, per rimozione di carico/scarico camminamenti in lastre di cemento.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'ordine di servizio n. 7 del 23/09/2025 recante protocollo n. 71988 del 23/09/2025 con il quale si richiede alla ditta Gruppo D'Amico s.r.l., incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 15/05/2025, di svolgere il servizio volto alla fruibilità arenile libero da persone affette da disabilità motoria, su Viale Circe alle seguenti altezze: Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria, Via Lombardia, di eseguire le operazioni di ritiro e consegna dei camminamenti e del materiale utilizzato presso i magazzini dell'Ente, opportuna emanazione di apposita Ordinanza, ai sensi dell'art. 59, comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

**DATO ATTO** che per le suddette operazioni ai sensi dell'art. 59, comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, è necessario interdire nr. 5 (cinque) tratti di spiaggia libera, e le relative rampe di accesso site sul Lungomare Circe, all'altezza di: Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria e Via Lombardia, così come individuate negli stralci S.I.D. allegati alla presente Ordinanza;

**RITENUTO** che per le operazioni di ritiro/carico è necessario emanare apposita Ordinanza, ai sensi del citato art. 59, comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

**RISCONTRATA** l'esigenza di consentire l'esecuzione dei lavori per il periodo richiesto, garantendo l'adozione di misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica nelle aree interessate precludendole al transito dei non addetti ai lavori mediante l'interdizione al pubblico delle zone ove opereranno i mezzi;

**ATTESO CHE** il contributo previsto per l'occupazione non è dovuto, considerato che la stessa viene posta in essere al fine di assicurare in particolare la fruizione dell'arenile alle persone affette da disabilità motoria;

**CONSIDERATO** che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Terracina si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 11 del 02/07/2024, con il quale è stato conferito al dott. Michele Orlando l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Unità di Progetto "Patrimonio e Demanio Marittimo";

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 2040 del 29/08/2025, di conferimento incarico di Elevata Qualificazione e sotteso incarico di Capo Settore - Settore Demanio Marittimo - arch. Maria Palombi;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**VISTE** le Circolari emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.90 del 27/07/1999 e n. 99 del 15/05/2000;

**VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare l'art. 59, comma 10;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

**VISTA** la L. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al Demanio Marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

**VISTA** la vigente Ordinanza Balneare nr. 58 del 29/03/2025;

**VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025, ad oggi vigente, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina;

### **AUTORIZZA**

la ditta Gruppo D'Amico S.r.l., ai sensi dell'art. 59, comma 10, del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, ad eseguire il servizio di carico/ritiro delle attrezzature/materiale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni utilizzando mezzi meccanici opportuni, sui tratti di arenile libero ubicati nei pressi di Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria, Via Lombardia, indicati negli stralci S.I.D. allegati alla presente, dal 24/09/2025 al 03/10/2025 (giorni 10);

### **ORDINA**

- l'interdizione dell'accesso, transito e sosta lungo **l'accesso all'arenile libero presenti su Viale Circe all'altezza di: Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria e Via Lombardia, aree indicate negli stralci S.I.D. allegati alla presente** costituendone parte integrante, per il tempo necessario alla esecuzione delle attività di cui sopra che avverranno nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 06:00 alle ore 18:00 dal 24/09/2025 al 03/10/2025, avendo cura di effettuare le attività in sicurezza;
- il ripristino dello stato dei luoghi, una volta cessato l'uso temporaneo per l'esecuzione dei servizi da rendere;

### **DISPONE**

- che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza;
- che i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale per gli ulteriori provvedimenti in materia di viabilità, all'Ufficio Circondariale Marittimo ed alle restanti Forze dell'Ordine della città, e alla ditta Gruppo D'Amico S.r.l.;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione <https://comune.terracina.lt.it/amministrazione-trasparente/sezioni/596030-avvisi-bandi>

### **INFORMA**

**Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso al presente atto, gli interessati possono fare ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Lazio - Latina - ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla medesima dalla data di notifica della presente.**

**Il Dirigente**

Dott. Michele Orlando (\*)

---

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



**CITTÀ DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

*Medaglia d'Argento al Valore Civile*

**Unità di Progetto Patrimonio e Demanio Marittimo**  
**Settore Demanio Marittimo**

**Ordinanza Dirigenziale**

**N. 302 del 02/10/2025**

**OGGETTO:** Interdizione tratti di arenile all'altezza di Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria, Via Lombardia, per rimozione di carico/scarico camminamenti in lastre di cemento. Proroga ordinanza dirigenziale n. 285 del 24/09/2025

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'ordine di servizio n. 7 del 23/09/2025 recante protocollo n. 71988 del 23/09/2025 con il quale si richiede alla ditta Gruppo D'Amico s.r.l., incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 15/05/2025, di svolgere il servizio volto alla fruibilità arenile libero da persone affette da disabilità motoria, su Viale Circe alle seguenti altezze: Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria, Via Lombardia, di eseguire le operazioni di ritiro e consegna dei camminamenti e del materiale utilizzato presso i magazzini dell'Ente, opportuna emanazione di apposita Ordinanza, ai sensi dell'art. 59, comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

**DATO ATTO** che, l'intestato Settore in data 24/09/2025 a seguito dell'ordine di servizio anzi richiamato, ha emesso l'Ordinanza n. 285, al fine di permettere la rimozione dei camminamenti sui tratti di arenile libero di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 15/05/2025;

**VISTA** la comunicazione pervenuta via mail in data 02/10/2025, dalla ditta Gruppo D'Amico S.r.l., a seguito delle condizioni avverse meteorologiche, con la quale richiede una proroga del servizio al giorno 06/10/2025, avendo provveduto parzialmente allo smontaggio e stoccaggio su quota parte dell'arenile libero indicato negli stralci S.I.D. allegati alla presente ordinanza sull'arenile a causa delle ;

**DATO ATTO** che per le suddette operazioni ai sensi dell'art. 59, comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, è necessario interdire nr. 5 (cinque) tratti di spiaggia libera, e le relative rampe di accesso site sul Lungomare Circe, all'altezza di: Piazzale Aldo Moro, Via Basilicata, Via Campania, Via Umbria e Via Lombardia, così come individuate negli stralci S.I.D. allegati alla presente Ordinanza;

**RITENUTA** l'opportunità di prorogare l'Ordinanza n. 285 del 24/09/2025 fino a tutto il 06 ottobre 2025;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 11 del 02/07/2024, con il quale è stato conferito al Dott. Michele Orlando l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Unità di Progetto "Patrimonio e Demanio Marittimo";

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 2040 del 29/08/2025, di conferimento incarico di Elevata Qualificazione

e sotteso incarico di Capo Settore - Settore Demanio Marittimo - Arch. Maria Palombi;

**VISTA** la declaratoria di completezza istruttoria a firma del responsabile del procedimento Istruttore Tecnico geom. Paolo Auriuso non ostesa;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**VISTE** le Circolari emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.90 del 27/07/1999 e n. 99 del 15/05/2000;

**VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare l'art. 59, comma 10;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

**VISTA** la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al Demanio Marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

**VISTA** la vigente Ordinanza Balneare nr. 58 del 29/03/2025;

**VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025, ad oggi vigente, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina;

**Per le motivazioni sopra riportate,**

### **ORDINA**

**di prorogare la propria Ordinanza n. 285 del 24/09/2025 fino a tutto il 06 ottobre 2025, salvo anticipata conclusione dei lavori, nel rispetto delle stesse prescrizioni ivi contenute.**

### **DISPONE**

- che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza;
- che i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale per gli ulteriori provvedimenti in materia di viabilità, all'Ufficio Circondariale Marittimo ed alle restanti Forze dell'Ordine della città, e alla ditta Gruppo D'Amico S.r.l.;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione <https://comune.terracina.it/amministrazione-trasparente/sezioni/596030-avvisi-bandi>

### **INFORMA**

**Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 es. m. i. che avverso al presente atto, gli interessati possono fare ricorso entro 60 giorni al T. A. R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in ambo i casi dalla data di notifica della presente.**

**Il Dirigente**

Dott. Michele Orlando (\*)

---

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.